

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2018 N. 92

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

DEL 6 MARZO 2018, N. 92

	PRESIEDE IL PRESIDENTE	ANTONIO MASTROVINCENZO
INDI	PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE	RENATO CLAUDIO MINARDI
INDI	PRESIEDE IL PRESIDENTE	ANTONIO MASTROVINCENZO
INDI	PRESIEDE il VICEPRESIDENTE	PIERO CELANI
INDI	PRESIEDE IL PRESIDENTE	ANTONIO MASTROVINCENZO
INDI	PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE	RENATO CLAUDIO MINARDI

CONSIGLIERI SEGRETARI **BORIS RAPA** e **MIRCO CARLONI**

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa e, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 91 del 20 febbraio 2018, il quale si intende approvato ai sensi del comma 4, dell'articolo 53 del Regolamento interno. Richiama, inoltre, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, l'attenzione di tutti i Consiglieri sulle comunicazioni a loro distribuite, con cui porta a conoscenza dell'Assemblea quanto espressamente previsto dal Regolamento interno. Saluta altresì gli studenti dell'Istituto scientifico "Galilei" di Ancona.

Il Presidente, dopo aver comunicato che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi si è espressa favorevolmente in merito al rinvio della proposta di legge n. 162 alla seduta del 13 marzo, della proposta di legge n. 185 alla seduta del 27 marzo e delle mozioni nn. 550 e 556 (abbinata) alla seduta del 13 marzo, non essendoci obiezioni, li dà per approvati.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2018 N. 92

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **RELAZIONE N. 13** ad iniziativa della II Commissione assembleare, concernente: **“Partecipazione della Regione Marche al meccanismo di “Allarme rapido – early warning” ai sensi del protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione Europea e sul funzionamento dell'Unione Europea – Dialogo politico con le Camere del Parlamento italiano in merito alla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati Membri”**.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Urbinati e al relatore di minoranza Consigliere Celani.

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma della II Commissione e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la risoluzione allegata al presente processo verbale (allegato A).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **PROPOSTA DI LEGGE N. 18** ad iniziativa dei Consiglieri Marconi, Volpini, Micucci, Giancarli, Talè: **“Istituzione del servizio civile volontario degli anziani”**.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Marconi e al relatore di minoranza Consigliere Zaffiri.

Intervengono i Consiglieri Micucci,

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI)

Maggi e l'Assessore Cesetti.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENTO)

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2018 N. 92

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI

ARTICOLO 1

Esame dell'emendamento all'articolo 1

Discussione: Maggi, Micucci.

Emendamento 1/1

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva.

Articolo 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2

Esame dell'emendamento all'articolo 2

Discussione: Maggi, Marconi, Celani.

Emendamento 2/1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

Articolo 2, così come emendato

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 3

Esame degli emendamenti all'articolo 3

Discussione: Maggi, Marconi.

Emendamento 3/1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità.

Emendamento 3/2

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2018 N. 92

Articolo 3, così come emendato

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità.

ARTICOLO 4

Emendamento 4/1

Decaduto.

Articolo 4

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità.

ARTICOLO 5

Esame dell'emendamento all'articolo 5

Discussione: Maggi.

Emendamento 5/1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità.

Articolo 5, così come emendato

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità.

ARTICOLO 6

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità.

ARTICOLO 7

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità.

ARTICOLO 8

Esame dell'emendamento all'articolo 8

Discussione: Maggi, Marconi.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2018 N. 92

Emendamento 8/1

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva.

Articolo 8

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità.

ARTICOLO 8 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità.

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di legge 18, emendata.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito:

L'Assemblea legislativa approva all'unanimità.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **INTERROGAZIONE N. 546** ad iniziativa del Consigliere Bissoni, concernente: **“Liquidazione dell'importo a saldo della produttività collettiva anno 2016 dell'Area Vasta n. 5”**.

Risponde l'Assessore Casini.

Replica l'interrogante Consigliere Bissoni (si dichiara soddisfatto della risposta).

- **INTERROGAZIONE N. 495** ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: **“Risorse regionali per la celebrazione dei centocinquanta'anni dalla morte del Maestro Gioacchino Rossini”**.

Risponde l'Assessore Pieroni.

Replica l'interrogante Consigliere Biancani (si dichiara soddisfatto della risposta).

- **INTERROGAZIONE N. 547** ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: **“Attuazione della l.r. 27/17 "Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" e sulla partecipazione della cittadinanza ai processi decisionali politico-amministrativi”**.

Risponde l'Assessore Casini.

Replica l'interrogante Consigliere Giancarli.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2018 N. 92

- **INTERROGAZIONE N. 549** ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: **“Difesa da inquinamento da idrocarburi e attuazione della LR n. 2 del 24.02.2014”**.

Risponde l'Assessore Sciapichetti.

Replica l'interrogante Consigliere Fabbri (si dichiara soddisfatto con riserva).

- **INTERROGAZIONE N. 551** ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: **“Criticità del Fiume Potenza in territorio di Porto Recanati”**.

Risponde l'Assessore Sciapichetti.

Replica l'interrogante Consigliera Leonardi (si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **MOZIONE N. 266** ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: **“Esenzione dal pagamento della quota di accesso e di compartecipazione della spesa sanitaria per gli appartenenti alle Forze di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco ”**.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola per l'illustrazione alla Consigliera Leonardi.

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI)

Interviene il Consigliere Volpini.

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 266. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la mozione n. 266 allegata al presente processo verbale (allegato B).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **MOZIONE N. 278** ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, concernente: **“Eredità finalizzata al progetto di ricerca in ambito oncologico”**.

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per l'illustrazione, al Consigliere Zaffiri, pone in votazione la mozione n. 278. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la mozione n. 278 allegata al presente processo verbale (allegato C).

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2018 N. 92

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **MOZIONE N. 295** ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “**Nuovo Piano socio sanitario triennale della Regione Marche anni 2017-2019**”;
- **INTERROGAZIONE N. 520** ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “**Trasmissione al Consiglio regionale delle relazioni sullo stato di attuazione e sugli effetti del piano socio-sanitario relative agli anni 2015 e 2016**”.

(abbinate ai sensi dell'art. 144 del R.I.)

Discussione generale

Il Presidente, dopo l'intervento dell'Assessore Casini (risponde all'interrogazione n. 520), dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al Consigliere Fabbri (illustra la mozione e replica all'interrogazione).

Intervengono l'Assessore Casini e i Consiglieri Zaffiri, Volpini, Bissoni, Leonardi, Marconi.

Conclusa la discussione generale, il Presidente dà la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri Fabbri (chiede la votazione per parti separate del dispositivo della mozione), Bissoni,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

Marconi (per fatto personale).

Il Presidente risponde al Consigliere Fabbri facendo presente che il Regolamento non prevede la votazione per parti separate delle mozioni e, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, al Consigliere Giorgini e all'Assessore Pieroni, pone in votazione la mozione n. 295. L'Assemblea legislativa non approva.

Il Presidente, su richiesta dell'Assessore Casini, sospende la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 13,40

La seduta riprende alle ore 13.45

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2018 N. 92

Il Presidente riprende la seduta e passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **MOZIONE N. 297** ad iniziativa del Consigliere Talè, concernente: **Standard assistenziale e tariffe per le strutture semiresidenziali nel settore disabili - Revisione della DGR 1331/2014**”;
- **INTERROGAZIONE N. 503** ad iniziativa del Consigliere Biancani, concernente: **“DGR 1331/2014 – Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013”**.

(abbinate ai sensi dell'art. 144 del R.I.)

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola all'Assessore Cesetti (propone al Consigliere Talè di presentare una proposta di risoluzione).

Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma del Consigliere Talè (che la illustra).

Intervengono i Consiglieri Pergolesi (richiama il Regolamento in merito all'ammissibilità della proposta di risoluzione), Talè, Zaffiri,

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI)

Bisonni (richiama il Regolamento in merito all'ammissibilità della proposta di risoluzione) e Talè.

Il Presidente dichiara l'ammissibilità della proposta di risoluzione in base all'art. 146 del R.I e, conclusa la discussione generale, dà la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri Pergolesi, Zaffiri e all'Assessore Cesetti.

Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione. L'Assemblea legislativa approva la risoluzione allegata al presente processo verbale (allegato D).

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14, 20.

IL PRESIDENTE

Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Boris Rapa

Mirco Carloni

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2018 N. 92

Allegato A

RISOLUZIONE N. 53 concernente: “Partecipazione della Regione Marche al meccanismo di "allarme rapido - early warning" ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea - Dialogo politico con le Camere del Parlamento italiano in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati Membri”.

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

VISTI

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e, in particolare, l'articolo 8, comma 3 (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà), l'articolo 9, comma 2 (Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea) e 24 (Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea);
- la legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie, che disciplina l'istituto della partecipazione della Regione Marche alla formazione del diritto dell'Unione europea;
- l'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea, che riconosce il contributo dei Parlamenti nazionali al buon funzionamento dell'Unione;
- il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità che disciplina la procedura di “*early warning*”, in base alla quale le istituzioni dell'Unione europea trasmettono una proposta di atto normativo da esse adottata ai Parlamenti nazionali, in modo tale che questi possano valutare, nel termine di otto settimane, se la proposta medesima è conforme al principio di sussidiarietà;
- l'articolo 6 del Protocollo sopra richiamato, che prevede espressamente il coinvolgimento dei Parlamenti regionali con poteri legislativi da parte dei Parlamenti nazionali nell'ambito della procedura di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà;
- la propria Risoluzione sul rafforzamento del ruolo delle Regioni e delle Province autonome in ordine alla partecipazione al processo di formazione degli atti normativi dell'Unione europea e all'applicazione del

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2018 N. 92

principio di sussidiarietà enunciato nel Protocollo n. II allegato al Trattato di Lisbona, approvata l'8 giugno 2010;

- la propria Risoluzione avente ad oggetto il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2018, approvata in Aula il 26 gennaio 2018;

PREMESSO che

- il principio di sussidiarietà, enunciato dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, è lo strumento che garantisce il corretto esercizio delle competenze attribuite all'Unione e agli Stati membri, stabilendo, in particolare, che “nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”;
- la partecipazione da parte delle Assemblee legislative regionali alla formazione del diritto dell'Unione europea costituisce un significativo esempio di applicazione in concreto del principio di sussidiarietà e di esercizio di *governance multilivello*;

VALUTATA la rilevanza della proposta oggetto della presente Risoluzione in ordine all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del Trattato UE, con particolare riguardo all'impatto che la nuova normativa europea produrrebbe nei confronti dell'ordinamento regionale e, in particolare, sulla programmazione dei fondi europei, essenziale per lo sviluppo socio-economico della regione;

PRESO ATTO che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI

Premessa

La scelta di prendere in esame i contenuti della proposta di regolamento risiede nel potenziale impatto che la stessa produrrebbe, una volta approvata, sugli obiettivi della politica di coesione declinati a livello regionale e locale attraverso i Programmi operativi europei ed, in particolare, del Programma europeo di Sviluppo regionale e del Fondo Sociale europeo, la cui riserva di efficacia potrebbe essere destinata ad altre priorità rispetto a quelle già individuate a livello regionale nell'ambito dei programmi operativi.

La proposta in sintesi

Con questa proposta di regolamento la Commissione intende promuovere, all'interno del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020, un nuovo strumento per la realizzazione delle riforme destinato agli Stati membri che si sono impegnati ad attuare riforme discusse a livello dell'UE e concordate nei cosiddetti "impegni di riforma", oggetto delle Raccomandazioni specifiche per Paese adottate annualmente. In particolare, questo nuovo strumento dovrebbe essere istituito al fine di sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle riforme strutturali individuate nel processo del semestre europeo.



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2018 N. 92

Gli elementi fondamentali della proposta

- Il nuovo strumento per la realizzazione delle riforme sarebbe inteso a sostenere un'ampia gamma di riforme, soprattutto quelle che contribuiscono maggiormente alla crescita delle economie nazionali e hanno effetti di ricaduta positivi sugli altri Stati membri, tra le quali le riforme dei mercati dei prodotti e del lavoro, le riforme fiscali, lo sviluppo dei mercati dei capitali, le riforme volte a migliorare il contesto in cui operano le imprese, gli investimenti nel capitale umano e le riforme della pubblica amministrazione.
- Tale strumento avrebbe una propria dotazione di bilancio separata che si aggiungerebbe ai fondi strutturali e di investimento europei, che manterrebbero il loro insieme di regole e condizionalità.
- La Commissione intende verificare le caratteristiche principali di tale strumento per la realizzazione delle riforme nel corso di una fase pilota per il periodo 2018-2020, offrendo agli Stati membri la possibilità di utilizzare in tutto o in parte la riserva di efficacia dell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) esistenti per sostenere le riforme, invece di ricorrere a progetti specifici.

La proposta offre agli Stati membri la possibilità di assegnare la riserva di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli da 20 a 22 del regolamento al sostegno delle riforme strutturali sulla base degli impegni di riforma e definisce i meccanismi per l'attuazione degli impegni stessi.

Quanto al principio di sussidiarietà

La proposta di regolamento mira, in sostanza, a consentire agli Stati membri di utilizzare la c.d. riserva di "performance", letteralmente "riserva di efficacia dell'attuazione", prevista all'articolo 20 del regolamento 1303/2013, per rafforzare la c.d. condizionalità macroeconomica, già prevista all'articolo 23 del medesimo regolamento. Secondo l'analisi effettuata dalla Commissione europea, questa scelta non violerebbe il principio di sussidiarietà, in quanto si tratterebbe di una opzione che gli Stati membri, allo stato, non sono in grado di percorrere.

Se da un punto di vista formale, l'analisi della Commissione europea appare condivisibile, dubbi si rilevano dal punto di vista sostanziale.

La Commissione sostiene, che, nei contenuti, la proposta è *"conforme al principio di sussidiarietà nella misura in cui fornisce continuamente un maggiore sostegno mediante la politica di coesione a determinati Stati membri che optano per l'uso della riserva di efficacia dell'attuazione al fine di sostenere le riforme strutturali"*.

Tuttavia, la modifica, se approvata, produrrebbe l'effetto di consentire che risorse originariamente previste e stanziare per gli obiettivi della politica di coesione siano rivolte a misure che, in linea di principio, potrebbero anche non avere "finalità strutturali". Inoltre il meccanismo previsto non risponderebbe ai principi della politica di coesione, in quanto sarebbe oggetto di uno strumento a gestione diretta da parte della Commissione europea, non richiederebbe il cofinanziamento statale né sarebbe assoggettato al principio di addizionalità né a quello del partenariato con le amministrazioni locali. E' evidente, pertanto, che si propone di "distogliere" parte dei finanziamenti in origine previsti e finalizzati ad obiettivi diversi. Da questo punto di vista potrebbe delinearsi una violazione del principio di sussidiarietà, il cui esercizio non può pregiudicare gli altri principi enunciati dai trattati europei.

Nel merito

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2018 N. 92

La proposta di modifica del regolamento UE 1303 del 2013 va inserita nel contesto ordinamentale della politica di coesione.

L'articolo 174 del TFUE stabilisce che l'Unione europea promuove *“il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna”*.

L'articolo 175 TFUE, che rappresenta la base giuridica della proposta in esame, individua la relazione esistente tra politica di coesione e politica economica degli Stati membri, prescrivendo che *“gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 174 e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti”*.

Questo coordinamento si rinviene anche **all'interno del regolamento UE 1303/2013, il cui articolo 4**, nel definire i principi generali riguardanti le finalità dei fondi SIE (fondi di investimento europei), dispone che:

“1. I fondi SIE intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul Trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati Europa 2020 e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, del programma nazionale di riforma”.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono, tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro, affinché il sostegno dei fondi SIE sia coerente con le pertinenti politiche, con i principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e con le priorità dell'Unione ed è complementare agli altri strumenti dell'Unione.

3. Il sostegno dei fondi SIE è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà.

4. Gli Stati membri, al livello territoriale appropriato e conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili della preparazione e dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti, in partenariato con i partner pertinenti di cui all'articolo 5, conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo”.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2018 N. 92

Ancora, l'**articolo 5 del regolamento UE 1303/2013** enuncia il partenariato e la governance a più livelli, che caratterizza la procedura di adozione e di gestione dei programmi oggetto di cofinanziamento.

“1. Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:

a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

b) le parti economiche e sociali;

c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione”

L'**articolo 9 del regolamento UE 1303/2013** determina gli obiettivi tematici del periodo di programmazione 2014 – 2020 e l'**articolo 15**, infine, i contenuti dell'accordo di partenariato, che stabilisce:

“a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché le missioni specifiche di ciascun fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione economica, sociale e territoriale, tra cui:

*i) un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali e tenendo conto del programma nazionale di riforma, **ove appropriato**, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE”.*

In base alle disposizioni sopra riportate, le scelte operate dagli Stati membri per la programmazione 2014 - 2020, di concerto con le autorità regionali e la Commissione europea, in merito ai contenuti dei programmi operativi rientrano tra le priorità dell'accordo di partenariato e attuano, declinandoli a livello regionale, gli obiettivi propri della Strategia Europa 2020. Se del caso – ove appropriato, secondo quanto previsto all'articolo 15 del regolamento 1303/2013 – queste scelte tengono conto delle raccomandazioni specifiche adottate per lo Stato membro in questione.

L'utilizzo della riserva di performance per perseguire gli obiettivi della politica di coesione rischierebbe pertanto di distogliere da misure ed obiettivi a finalità regionale, concertati a livello locale, peraltro sottraendo risorse che nei fatti sono già state programmate.

Tutto ciò premesso,

SI ESPRIME

una forte preoccupazione rispetto ai contenuti della proposta di modifica del regolamento UE 1303 del 2013, nel senso prospettato dalla Commissione europea”.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2018 N. 92

Allegato B

MOZIONE N. 266 concernente: “Esenzione dal pagamento della quota di accesso e di compartecipazione della spesa sanitaria per gli appartenenti alle Forze di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco”

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO che

- l’articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 - e ss. mm. ii. - (Collegato alla Finanziaria 1994), definisce le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
- il D.M. del 17 marzo 2008 del Ministero dell’Economia e Finanze, di concerto col Ministero della Salute, prevede la codifica nazionale delle condizioni di esenzione della partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nel primo periodo della lettera p) dell’articolo 1, comma 796, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, gli assistiti, non esentati dalla quota di partecipazione al costo, sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro;
- per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco (ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti), gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro;
- le prestazioni di pronto soccorso non soggette al pagamento del ticket sono quelle seguite da ricovero ospedaliero e quelle che richiedono osservazione temporanea in pronto soccorso;
- nella nostra Regione, i codici bianchi non seguiti da ricovero comportano il pagamento di 25 euro per la visita effettuata dal medico di pronto soccorso, oltre ad un’ulteriore spesa nel caso in cui, oltre alla visita, vengano erogate ulteriori prestazioni diagnostiche di laboratorio, strumentali o terapeutiche;
- alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali;

PREMESSO ANCORA che

- in particolare, in base a quanto previsto dalla legge 537/1993 e ss. mm. ii., hanno diritto a tale tipo di esenzione: - cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro; - disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2018 N. 92

11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; – titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico; - titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

- sono altresì esentati dal pagamento i lavoratori che ricevono una prestazione in seguito ad infortunio sul lavoro, che godono della copertura INAIL;
- con riferimento alla predetta esenzione, tuttavia, restano esclusi i soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, classificati con codice bianco in seguito agli infortuni sul lavoro, poiché gli stessi non godono di copertura assicurativa da parte dell'INAIL;
- la Regione Marche con Delibera n. 1075 del 30 luglio 2008, ha recepito la codifica nazionale delle "condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa" con relativo allegato A (istruzioni per l'attribuzione del codice che identifica la tipologia di esenzione) nella quale non sono ricompresi gli appartenenti alle Forze di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco;

CONSIDERATO che alcune Regioni hanno deliberato in materia, stabilendo che le prestazioni di pronto soccorso, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze dell'Ordine ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non siano assoggettate al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa (si veda, ad esempio, la deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 25 marzo 2013 n. 393);

TENUTO CONTO che

- i soggetti appartenenti alle categorie escluse, a causa della mancata copertura assicurativa INAIL, si trovano nella situazione di non essere esentati dalle spese sanitarie conseguenti ad un infortunio sul lavoro, contrariamente a quanto avviene nei confronti degli altri lavoratori;
- la suddetta differenza di trattamento non risulta ragionevole, in quanto gli stessi soggetti si trovano a rischiare la vita e l'incolumità al fine di garantire la pubblica sicurezza;

Per quanto sin qui riportato,

IMPEGNA L'ASSESSORE COMPETENTE E LA GIUNTA REGIONALE

nell'attivarsi al fine di prevedere il non assoggettamento al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei soggetti appartenenti alle Forze dell'Ordine ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL".

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2018 N. 92

Allegato C

MOZIONE N. 278 concernente: **“Eredità finalizzata al progetto di ricerca in ambito oncologico”**.

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO che

- la Provincia di Ancona, nell’anno 2004, ha accettato, con beneficio di inventario, l’eredità della signora XY, la quale, con testamento pubblico del 15 aprile 1983, nominava suo erede universale il marito, poi a lei premorto, specificando che, nel caso di mancata accettazione dello stesso o di premorienza del marito, i suoi beni avrebbero dovuto essere devoluti alla Provincia di Ancona, per essere destinati a beneficio di Istituti o Enti pubblici che perseguono in campo nazionale o provinciale, studi o ricerche nella lotta contro i tumori;
- con deliberazione consiliare n. 10 del 6 febbraio 2006, l’Amministrazione provinciale stabiliva di accettare anche l’eredità della sorella della suddetta signora, premorta a quest’ultima;
- con deliberazione n. 30 dell’8 novembre 2013, previo parere favorevole del Tribunale di Ancona, il Commissario straordinario della Provincia di Ancona ha individuato, quale beneficiario del patrimonio come sopra ereditato ed accettato, l’Azienda Ospedaliera - Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” di Ancona;
- il patrimonio immobiliare oggetto della donazione è composto da tre unità immobiliari e diversi appezzamenti di terreno siti nel Comune di Castelleone di Susa;
- oltre al patrimonio immobiliare l’eredità risulta composta anche da un patrimonio mobiliare composto da depositi bancari e postali per un valore complessivo di € 1.477.796,97; arredi per un valore complessivo di € 2.630 ed alcuni oggetti preziosi del valore complessivo di 1.793 euro;
- oltre ai beni mobili corrispondenti al valore economico sopra citato, è presente un libretto di deposito bancario aperto presso la “People Savings Banks” di Yonkers, New York, intestato alla signora XY ed al coniuge, con saldo al creditore di \$ 50.000,00, il cui ultimo movimento risale all’anno 1971;
- con determina del Direttore Generale n. 120 del 10 marzo 2014 l’Azienda Ospedaliera ha formalmente accettato la suddetta donazione da parte della Provincia di Ancona;
- in data 4 aprile 2014 è stato stipulato l’atto notarile di donazione tra la Provincia di Ancona e l’Azienda Ospedaliera Universitaria. Nell’atto sono state previste le seguenti clausole regolatrici della donazione:
 - vincolo di destinazione delle somme per finalità di studio e di ricerca nella lotta contro i tumori;
 - istituzione, nell’ordinamento dell’Azienda Ospedaliera, di un “Comitato di Sorveglianza, costituito dal Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona o suo delegato, dal Rettore dell’Università politecnica delle Marche o suo delegato e dal Presidente della Provincia di Ancona, ovvero dell’Ente che per legge dovesse sostituirsi alla Provincia, in caso di riforma istituzionale delle autonomie territoriali, o suo delegato – con il compito di esprimere parere

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2018 N. 92

vincolante in ordine agli interventi che saranno programmati dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria, da finanziarsi mediante l'impiego delle somme derivanti dall'eredità;

- redazione, da parte della stessa Azienda Ospedaliera, di una relazione annuale, unitamente alla rendicontazione delle somme spese, sullo stato di utilizzo del compendio ereditario, nel rispetto del vincolo di destinazione;

PREMESSO ALTRESI' che

- con determina del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria n. 328 del 26 giugno 2014, successivamente modificata con determine nn. 490/DG del 23 settembre 2015 e 133/DG del 14 marzo 2016 è stato costituito, nelle seguenti persone, il "Comitato di Sorveglianza", avente il compito di esprimere parere vincolante in ordine agli interventi che saranno programmati dall'Azienda e da finanziarsi mediante l'impiego delle somme derivanti dal compendio ereditario:
 - Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riunti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" di Ancona;
 - Rettore dell'Università politecnica delle Marche;
 - Presidente della Provincia di Ancona;
- in data 15 marzo 2016, presso gli uffici della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" di Ancona, si è insediato il suddetto "Comitato di Sorveglianza" relativo alla eredità, stabilendo, previo esame della situazione patrimoniale, di fornire delega al Direttore Generale dell'AOU Ospedali Riuniti al fine di:
 - quantificare il valore dell'alienazione dei beni immobili;
 - individuare, con il supporto della componente universitaria, un progetto di ricerca nell'area oncologica che si inserisca in un percorso complessivo che preveda anche l'acquisto di macchinari diagnostici utili, oltre che alla ricerca, anche direttamente ad un utilizzo nei percorsi assistenziali e, che dia, inoltre, la possibilità di conferire incarichi finalizzati alla acquisizione di personale da dedicare a tale attività;

CONSTATATO che in data 6 luglio si è tenuta in IV Commissione consiliare regionale l'audizione dei componenti il Comitato di sorveglianza con il compito di esprimere un parere in ordine agli interventi da programmare mediante l'impiego delle somme derivanti dal compendio ereditario;

SI RITIENE che il gesto nobile della Signora XY, dedicato alla ricerca contro il cancro, si possa trasformare in un progetto di grande importanza e rilevanza per le Marche, ma anche di interesse nazionale;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a sostenere l'avvio e le azioni necessarie per la realizzazione del progetto di ricerca, anche attraverso l'acquisizione delle tecnologie e delle altre risorse necessarie".

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2018 N. 92

Allegato D

RISOLUZIONE N. 54 concernente: “Standard assistenziale e tariffe per le strutture semiresidenziali nel settore disabili Revisione della DGR 1331/2014”

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO che

- gli standard assistenziali e le tariffe per le strutture residenziali e semiresidenziali della Regione Marche nei settori anziani, disabili e salute mentale, sono attualmente disciplinati dalla DGR 1331 del 25 novembre 2014;
- la summenzionata DGR 1331/2014 al punto 2.3 “Cure riabilitative semiresidenziali per disabili gravi” stabilisce che per i Centri socio-educativi-riabilitativi diurni (CSER) la capienza è ripartita in due livelli di intensità assistenziale: un livello di Cure riabilitative semiresidenziali per disabili gravi (codice SRDis1.1) per una quota massima di 10 posti ogni Centro; e un livello di Cure riabilitative semiresidenziali per disabili a valenza prevalentemente sociale (codice SRDis1.2) fino alla concorrenza di 25 posti totali;
- la stessa DGR 1331/2014 all’allegato B, Tabella 2.2.3 “Tabella Standard assistenziali” prevede per il codice SRDis1.1 uno standard assistenziale da parte degli OSS (operatori socio sanitari) di 5 minuti per paziente al giorno e da parte degli educatori di 105 minuti per paziente al giorno; e per il codice SRDis1.2 uno standard assistenziale da parte degli OSS di 5m/paz/die e da parte degli educatori di 65m/paz/die;
- all’allegato C della richiamata DGR 1331/2014, per i disabili gravi (cod. SRDis1.1) è stabilita una quota giornaliera a favore dei Centri socio-educativi-riabilitativi diurni di 43,40 euro a carico del Servizio sanitario regionale e una compartecipazione Utente/Comune di 18,60 euro, per una quota totale di € 62,00; mentre per i disabili a valenza prevalentemente sociale (cod. SRDis1.2) è fissata una quota giornaliera a favore dei Centri socio-educativi-riabilitativi diurni a carico del Sistema sanitario regionale di 15,10 euro e nulla è stabilito per quanto concerne la compartecipazione dei Comuni;

CONSIDERATO che

- dal confronto con gli enti gestori dei Centri socio-educativi-riabilitativi diurni emerge che la prevista quota complessiva di 62,00 euro giornalieri per i disabili gravi (cod. SRDis1.1) è inferiore al costo effettivo affrontato dagli CSER per garantire un servizio efficiente ai propri utenti, stimato in circa 80 euro/die;
- sempre dal confronto con gli enti gestori dei Centri socio-educativi-riabilitativi diurni risulta che il “minutaggio” fissato alla Tabella 2.2.3 dell’allegato B della DGR 1331/2014, sia per i disabili gravi (cod. SRDis1.1), sia per i disabili a valenza prevalentemente sociale (cod. SRDis1.2), è basso in relazione alle effettive esigenze degli utenti degli CSER;
- molti Centri socio-educativi-riabilitativi diurni attualmente ospitano un numero di disabili gravi maggiore a 10, percependo la relativa quota di 43,40 euro/die dal Servizio sanitario regionale solo per 10;

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2018 N. 92

TENUTO CONTO che

- il ruolo svolto dai Centri socio-educativi-riabilitativi diurni è di fondamentale importanza nello sviluppo delle competenze personali e nel superamento della disabilità psico-fisica da parte dei diversamente abili che hanno adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile, nel breve periodo, un percorso di inserimento lavorativo o formativo;
- in altre regioni il costo affrontato dal Servizio socio-sanitario a favore dei Centri socio riabilitativi semiresidenziali è più alto che nelle Marche e che, in particolar modo, nella vicina Emilia Romagna in base alla DGR 273/2016 sono previsti, per ogni giornata di accoglienza, i seguenti costi a carico del Servizio sanitario regionale: "Livello moderato 66,70 euro; Livello severo 88,00 euro; Livello completo 115,30 euro";
- stanti gli attuali 43,40 euro per i codici SRDis1.1 e i 15,10 euro per i codici SRDis1.2 concessi dal Servizio sanitario regionale per gli ospiti dei Centri socio-educativo-riabilitativi diurni, risulta estremamente difficile per quest'ultimi svolgere in modo efficace il proprio lavoro e far fronte alle esigenze degli assistiti e, soprattutto, rispondere alle istanze di nuovi inserimenti;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad adottare gli opportuni provvedimenti per dare seguito ai rilievi evidenziati in premessa, anche al fine di rimodulare i costi giornalieri uniformandoli a quelli sostenuti nelle vicine regioni".